

*Dipartimento Economia e Statistiche
Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche*

Documento per la consultazione

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 139 dell'11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari) 18° aggiornamento

Il presente documento contiene la proposta di modifica della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari", al fine di consentire agli intermediari già partecipanti alla Centrale dei rischi l'accesso al servizio di prima informazione, per le finalità di gestione dei fondi pubblici - di cui agli artt. 47 comma 2 e 110 comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - che favoriscono l'accesso al credito tramite la concessione di garanzie pubbliche e che soddisfano determinate caratteristiche. La finalità è di migliorare e rendere più tempestiva la valutazione, da parte dei gestori dei fondi, del rischio di credito delle imprese beneficiarie della garanzia.

Le eventuali osservazioni possono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata res@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea da indirizzare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure che ciò avvenga in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Novembre 2018

1. Premessa

Alcuni intermediari gestori di fondi pubblici volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche hanno chiesto a questo Istituto di accedere, direttamente e con modalità automatiche, al servizio di prima informazione della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia (CR), al fine di consultare la posizione di rischio delle imprese che richiedono le garanzie e migliorare, in tal modo, la valutazione del merito creditizio. L'accesso diretto al servizio di prima informazione consentirebbe infatti di semplificare le procedure attraverso cui i gestori di fondi pubblici concedono le garanzie e ridurre gli oneri in capo alle imprese beneficiarie.

Il ricorso degli intermediari al servizio di prima informazione per le finalità di gestione dei fondi pubblici è in linea con le finalità della CR, considerato che la tempestiva disponibilità di tali dati può migliorare l'allocazione dei rischi assunti dal sistema finanziario, accrescendone stabilità, efficienza e competitività. Inoltre, l'attività di gestione dei fondi pubblici in questione rientra nel novero di quelle riservate alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del T.U.B. e come tale è sottoposta alla vigilanza, anche ispettiva, della Banca d'Italia (artt. 47 comma 2 e 110 comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

La Banca d'Italia ha quindi ritenuto opportuno modificare la normativa che regola il funzionamento della CR, consentendo agli intermediari gestori dei suddetti fondi pubblici, che siano già partecipanti in proprio alla CR, di utilizzare il servizio di prima informazione anche per le finalità di gestione degli stessi, secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo.

2. Proposta di modifica della Circolare 139

Con il presente documento si sottopone a consultazione il 18° aggiornamento della Circolare 139/91. Tale aggiornamento introduce modifiche che consentono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del T.U.B, che già partecipino alla CR per proprio conto e che siano gestori di fondi pubblici volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche, di usufruire del servizio di prima informazione anche per la valutazione del merito di credito dei beneficiari delle garanzie. A questo scopo si prevede che siano soddisfatte tutte le condizioni riportate nel seguito:

- a. la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa dal fondo è assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
- b. il processo di concessione della garanzia è strutturato in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati di Centrale dei rischi avviene esclusivamente all'interno dell'intermediario gestore del fondo, sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa;
- c. il trattamento dei dati di Centrale dei rischi a supporto dell'attività di gestione del fondo pubblico è separato da quello relativo all'attività creditizia ordinaria svolta dal gestore del fondo per proprio conto;
- d. il gestore del fondo pubblico è dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati di Centrale rischi che avvenga in relazione all'attività di gestione del fondo medesimo;
- e. i requisiti di cui alle precedenti lettere sono espressamente attestati da una specifica relazione redatta dalla funzione di *compliance* dell'intermediario e approvata dall'Organo amministrativo competente dell'intermediario. Tale relazione deve essere inoltrata al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia, all'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

6. Entrata in vigore delle disposizioni

L'aggiornamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2019.

Il documento di consultazione non è accompagnato da un'Analisi d'Impatto Regolamentare (AIR) in quanto l'intervento normativo non comporta costi aggiuntivi per i partecipanti al servizio centralizzato dei rischi e comporta dei benefici per le imprese registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

Il termine per la consultazione è fissato in 30 giorni.

CIRCOLARE N. 139 dell'11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari). 18° aggiornamento

SEZIONE 1

**FINALITÀ E DISCIPLINA
DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI**

1. Fonti normative

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi") è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso¹. Le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto delle *best practice* e degli standard affermati a livello internazionale². Esse tengono anche conto dell'esigenza di ridurre, ove possibile, l'onerosità degli obblighi segnalatici.

Sulla disciplina della materia rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), in particolare:
 - l'art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l'art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l'art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l'art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

¹ Con il decreto legge 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia **in materia di vigilanza**. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co 5° T.U.B.).

²Cfr. *The World Bank, General Principles for Credit Reporting*, settembre 2011.

- gli artt. 54, 68 e 108, comma 5, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) e gli intermediari finanziari;
- l'art. 47, commi 1 e 2, secondo cui tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria e siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente; il contratto, indica criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.
- l'art. 110, comma 1, secondo cui si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 le disposizioni contenute nell'art. 47;
- l'art. 114, che, in relazione alla possibilità di concedere credito alle imprese, prevede la partecipazione delle società di assicurazione italiane e di Sace alla Centrale dei rischi, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia³;
- l'art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato “T.U.F.”), in particolare:
 - l'art. 8, comma 1 e comma 1-bis, che prevede la partecipazione alla Centrale dei rischi degli OICR che investono in crediti;
 - l'art. 190, che indica le norme la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle previsioni sulla regolarizzazione dei ritardi di pagamento registrati nelle banche dati sul credito (art. 8-bis);
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre, n. 326 che applica alla Cassa depositi e prestiti le disposizioni del titolo V del T.U.B., previste per gli intermediari finanziari non bancari, nel rispetto delle caratteristiche della Cassa e della speciale disciplina della “gestione separata” (art. 5).

³ La partecipazione delle assicurazioni è subordinata alla stesura, d'intesa con l'IVASS, delle regole di interlocuzione con i segnalanti.

2. Finalità della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo loro uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni,
- accrescere la stabilità del sistema finanziario,
- favorire l'accesso al credito,
- contenere il sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o, nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dalla presente normativa, per finalità connesse alla gestione di fondi pubblici - di cui agli artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. - volti a favorire l'accesso ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia. A fronte di tali richieste essi versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Con la Centrale dei rischi la Banca d'Italia si propone di fornire agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari partecipanti possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi per il monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, la concessione di finanziamenti o garanzie, la concessione di garanzie pubbliche ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati, nella misura in cui favorisce l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi da parte della clientela meritevole.

I dati raccolti con la Centrale dei rischi sono utilizzati dalla Banca d'Italia nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, nell'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario. Dati in forma anonimizzata sono trasmessi alla BCE in ottemperanza della *Decision 2014/6* a supporto della definizione dei requisiti generali di una raccolta di dati granulari sul credito fondata su obblighi armonizzati di segnalazione statistica.

(...)

3. Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito ovvero con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria di garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B.

Gli intermediari sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito o non legittimata ad utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

(...)

5. Servizi per i partecipanti

Gli intermediari partecipanti possono conoscere l'esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale, dei soggetti a questa collegati e, in relazione all'esercizio dell'attività di gestione dei fondi pubblici ex art. 47 e 110, comma 1, T.U.B., dei soggetti beneficiari delle relative garanzie pubbliche, tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito ovvero con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria delle garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. I trattamenti che non risultino coerenti con tali finalità violano il principio di riservatezza dei dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B.

Del pari sono sanzionabili gli intermediari che anziché usufruire dei servizi informativi messi a loro disposizione dalla Centrale dei rischi chiedono al proprio cliente di esibire il prospetto dei dati di Centrale dei rischi. Tale richiesta determina una non dovuta incombenza per la clientela e non è conforme ai principi di funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi, tra i quali il principio di parità delle condizioni di accesso alle informazioni da parte degli intermediari partecipanti.

(...)

5.3 Informazioni a richiesta

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

Tale richiesta di informazioni può riguardare:

- soggetti non ancora affidati per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto creditizio o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;

- soggetti già affidati, ma non segnalati in quanto il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore alle previste soglie di censimento ovvero per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario partecipante).

È altresì consentita la richiesta di informazioni su nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di questi ultimi.

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche possono, al ricorrere dei criteri previsti nel successivo paragrafo, accedere al servizio di prima informazione per la valutazione del merito di credito della clientela beneficiaria della garanzia pubblica.

Gli intermediari partecipanti, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la richiesta delle suddette informazioni, devono indicarne il motivo (c.d. causale) e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. "servizio di prima informazione") o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni relative all'ultima rilevazione su un insieme di nominativi (c.d. "servizio di informazione periodico").

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite⁴. Gli intermediari devono provvedere al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

5.3.1 Servizio di "prima informazione"

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di "prima informazione" si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:

- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;

- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;

⁴ Le tariffe applicate sono comunicate annualmente dalla Banca d'Italia.

- il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Gli intermediari partecipanti possono avanzare richieste “di prima informazione” di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari – e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari.

Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Nelle risposte alle richieste sia di primo che di secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti il soggetto richiesto, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio e ai cambiamenti di “stato”, alle regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, ai rientri dagli sconfinamenti persistenti successivi all'ultima rilevazione ; viene inoltre evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinarsi totale o parziale dei dati dal periodo precedente. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Con riguardo ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale e alle cointestazioni di cui questi fanno parte gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche, possono avvalersi del servizio di prima informazione ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche, laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa dal fondo è assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
- b. il processo di istruttoria, concessione e gestione della garanzia è strutturato in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati di Centrale dei rischi avvenga esclusivamente all'interno dell'intermediario gestore del fondo, sia nella fase istruttoria sia in quella deliberativa e in ogni momento successivo;
- c. il trattamento dei dati di Centrale dei rischi a supporto dell'attività di gestione del fondo pubblico è separato da quello relativo all'attività creditizia ordinaria svolta dal gestore del fondo per proprio conto;
- d. il gestore del fondo pubblico è dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati di Centrale rischi che avvenga in relazione all'attività di gestione del fondo medesimo;
- e. i requisiti di cui alle precedenti lettere a., b., c. e d. sono espressamente attestati da una specifica relazione redatta a cura della funzione di *compliance* dell'intermediario, approvata

dall'Organo amministrativo competente dell'intermediario e trasmessa a Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (res@pec.bancaditalia.it).